



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh.So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh.So. 100; Estero Sh.So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA FIRST PART

LEGGI E DECRETI LAWS AND DECREES

| | |
|--|--------|
| LEGGE 29 gennaio 1963, n. 4: <i>Proroga del termine previsto dall'art. 1 della Legge 6 luglio 1962, n. 21 per l'emanazione del Codice di Procedura Penale.</i> | Pag. 3 |
| LAW No. 4 of 29 January 1963: <i>Delay of the term provided by Law No. 21 of 6 July 1962 for the enactment of the Penal Procedura Code.</i> | » 4 |
| LEGGE 30 gennaio 1963, N. 5: <i>Istituzione delle Decorazioni al Valor Militare.</i> | » 5 |
| LAW No. 5 of 30 January 1963: <i>Establishment of Decorations for Military Valour.</i> | » 10 |

| | | |
|--|---|----|
| LEGGE 30 gennaio 1963, N. 6: <i>Modifica all'articolo 95 (3) della Costituzione.</i> | » | 15 |
| LAW No. 6 of 30 January 1963: <i>Amendment to article 95 (3) of the Constitution.</i> | » | 15 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1962, N. 43: <i>Regolamentazione del servizio vestiario per gli appartenenti al Corpo di Custodia della Repubblica.</i> | » | 16 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1962, N. 44: <i>Nomina del Funzionario Dr. Hassan Abdi Eibacar a Direttore della Sezione Veterinaria Regionale del Benadir.</i> | » | 21 |

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

| | | |
|--|---|----|
| Società Agricoltori Giuba — Società per Azioni: <i>Convocazione di Assemblea Ordinaria (129).</i> | » | 23 |
| FIAT SOMALIA S.p.A. — <i>Convocazione di Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti (130).</i> | » | 23 |
| Società Industriale Commerciale Somala S.I.C.I.S. - Società per Azioni — <i>Convocazione Assemblea Generale Ordinaria (131).</i> | » | 24 |

PARTE PRIMA
FIRST PART

LEGGI E DECRETI
LAWS AND DECREES

LEGGE 29 gennaio 1963, N. 4.

Proroga del termine previsto dall'art. 1 della Legge 6 luglio 1962, N. 21, per l'emanazione del Codice di procedura penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art.1.

Il termine previsto dall'art. 1 della Legge 6 luglio 1962 n. 21 relativa alla delega al Governo per l'emanazione dei codici penale, stradale, di procedura penale e dell'Ordinamento giudiziario è prorogato, per l'emanazione del solo codice di procedura penale di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

Art. 2.

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 29 gennaio 1963.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro di Grazia e Giustizia

AHMED GHELLE HASSAN

LAW No. 4 of 29 January 1963.

Delay of the term provided by Law No. 21 of 6 July 1962 for the enactment of the Penal Procedure Code.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

having taken note of the approval of the National Assembly;

PROMULGATES

the following law:

Art. 1.

The term as provided in the art. 1 of Law No. 21 of 6 July 1962 concerning the procuration to the Government for the enactment of penal, highway and penal procedure Codes, and the judicial Provision, has been delayed for the publication of the only Penal Procedure Code within three months from the date of coming into force of the present Law.

Art. 2.

The present Law will come into force the following day of its publication on the Official Bulletin.

This Law shall be included in the Official Compilation of Laws and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe cause others to observe it as a Law of the Republic.

Mogadishu, 29 January 1963.

Aden Abdulla Osman

The Prime Minister

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

The Minister of Grace and Justice

AHMED GHELLE HASSAN

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 5.

Istituzione delle Decorazioni al Valor Militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze Armate.

Art. 2.

Le decorazioni al valor militare sono:

- la medaglia d'oro;
- la medaglia d'argento;
- la medaglia di bronzo;
- la Stella Somala al valor militare;
- la medaglia di campagna al valor militare.

Art. 3.

Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.

La concessione di dette decorazioni può avere luogo tuttavia solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

Art. 4.

Le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la Stella Somala al valore militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, quando in esso ricorrono le caratteristiche di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto ad ogni impresa la quale sia strettamente connessa alle finalità per le quali le forze militari dello Stato sono istituite; qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore.

Quando l'impresa tenda soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali e d'istituto, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le forze militari dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompensa di altra natura, anche se l'autore sia un militare in servizio sotto le armi.

Art. 6.

Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinato dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dall'elevatezza degli intendimenti dell'autore, della gravità del rischio e dal modo col quale esso è stato affrontato; e dalla somma dei risultati conseguiti.

La perdita della vita o le ferite possono essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia esse non possono, da sole, costituire titolo ad una decorazione al valor militare nè indurre ad una supervalutazione della impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.

Art. 7.

Il conferimento delle decorazioni al valor militare promana sempre dal Presidente della Repubblica, Comandante di tutte le Forze militari e si effettua con decreto Presidenziale.

La potestà di conferire dette decorazioni può, in tempo di guerra, essere delegata dal Presidente della Repubblica agli Alti Comandi Militari; ma, anche in tal caso, il conferimento è di poi sanzionato per decreto Presidenziale.

I decreti Presidenziali di conferimento di decorazioni al valor militare, quando non siano emessi «motu proprio», sono emanati su proposta del Ministro della Difesa.

Art. 8.

Per i militari in servizio sotto le armi la iniziativa della proposta può essere presa dal Superiore immediato, o da altro Superiore più elevato.

Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi di valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere.

Esse debbono essere trasmesse al Ministro della Difesa entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del fatto.

Art. 9.

La proposta al Presidente della Repubblica da parte del Ministro della Difesa, deve essere preceduta dal parere di una Commissione Militare costituita a tal uopo, la quale si pronuncia sulla convenienza della concessione o sul grado della decorazione da conferire.

La Commissione Militare è così composta:

- Comandante dell'Esercito Nazionale o un suo sostituto — *Presidente*;
- 2 Ufficiali Superiori dell'Esercito Nazionale — *Membri*;
- 2 Ufficiali Superiori della Forza Armata al quale il militare proposto appartiene — *Membri*.

La Commissione Militare viene convocata di volta in volta con Decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Comandante dell'Esercito Nazionale.

Art. 10.

Per i militari in congedo o per gli estranei alle Forze Militari che abbiano compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta può essere assunta dalle autorità militari locali.

Anche per tali proposte valgono le disposizioni del precedente articolo 8 per quanto riguarda termini e modalità.

Art. 11.

Contro la decisione negativa, adottata al riguardo di singole proposte, non è ammesso reclamo.

Non è del pari ammesso reclamo per ottenere per lo stesso fatto una decorazione di grado più elevato di quella concessa.

Art. 12

Quando l'autore di un atto al valor militare sia rimasto vittima del proprio eroismo o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.

Le insegne ed i brevetti di decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà al primogenito degli orfani, od al padre, ovvero al maggiore dei fratelli.

Quando manchino detti congiunti, le insegne ed i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva ovvero al municipio di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato.

In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi, sono regolati dalle norme vigenti per le successioni. E tali norme si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso delle insegne e dei brevetti.

Art. 13.

Gli atti di valore militari reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.

Non è peraltro consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici siano stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona. La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

Art. 14.

La medaglia ha il diametro di 35 mm.

Da un lato è inciso il nome del decorato, il luogo e la data del fatto, incorniciati da una corona di palme; dall'altro uno stemma raffigurante uno scudo somalo con due zagaglie incrociate.

La Stella Somala è in bronzo ed ha il diametro di 35 mm. Da un lato, al centro è inciso il nome del decorato, il luogo e la data del fatto d'armi; dall'altro è incisa la scritta «al Valor Militare».

Art. 15.

L'insegna appesa ad un nastro di colore azzuro, con fascetta longitudinale centrale bianca, largo mm. 37 (fascetta di mm. 5), viene portata al lato sinistro del petto.

Quando non si porta l'insegna, deve essere applicato sull'uniforme, al lato sinistro del petto, il relativo nastrino delle dimensioni di mm. 37 per mm. 10 con al centro una stelletta d'oro per i decorati di medaglia d'oro, una stelletta d'argento per i decorati di medaglia d'argento e di bronzo per quelli decorati di medaglia di bronzo.

I decorati della Stella Somala portano il solo nastrino.

Le insegne delle decorazioni possono essere portate anche sull'abito civile.

Art. 16.

I decorati al valor militare, che indossino le insegne delle decorazioni, anche se vestano l'abito civile, hanno il diritto agli onori militari da parte delle sentinelle.

I decorati al valor militare che vestano la divisa militare e indossino le insegne hanno pure diritto al saluto da parte dei militari di pari grado.

Art. 17.

Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad interi reparti non inferiori alle Compagnie o a Comandi che siansi collettivamente distinti per valore in azioni belliche.

Le insegne sono appese alla bandiera o al gagliardetto, quando il reparto decorato ne sia dotato.

Art. 18.

Per ciascuna decorazione al valor militare è concesso un assegno annuo stabilito nelle seguenti misure:

- Sh. So. 360 per la medaglia d'oro;
- Sh. So. 180 per la medaglia d'argento;
- Sh. So. 120 per la medaglia di bronzo;
- Sh. So. 60 per la Stella Somala.

Art. 19.

L'assegno annuo di cui all'articolo precedente è corrisposto vita natural durante al decorato.

Esso non è reversibile nè cedibile o sequestrabile.

Quando esso è annesso a decorazione concessa come ricompensa collettiva, ai sensi dell'art. 17 della presente Legge, è corrisposto in perpetuo alla cassa dell'Ente che amministra il Reparto decorato ed è erogato in premio ai militari di truppa che siansi distinti nell'anno per condotta e disciplina.

Art. 20.

Le decorazioni sono consegnate, in forma solenne, nelle ricorrenze di feste nazionali dinanzi alle truppe schierate.

Insieme alla decorazione è consegnato al titolare un brevetto a firma del Presidente della Repubblica con la motivazione della concessione.

Art. 21.

Incorre nella perdita della decorazione l'insignito che se ne renda indegno.

La revoca è pronunciata con Decreto del Presidente della Repubblica su motivata proposta del Ministro della Difesa.

Art. 22.

A cura del Ministro della Difesa, delle singole concessioni di decorazione al valor militare viene data pubblica notizia, oltre che con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, anche con la particolare partecipazione — con la comunicazione integrale delle motivazioni — al Municipio di nascita del decorato.

Spetta al Municipio l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione all'albo pretorio e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 23.

Le presenti disposizioni abrogano quelle sinora in vigore, contenute nella Legge 30 settembre 1956, n. 8.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 30 gennaio 1963.

Abdoul Abdoullah Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro della Difesa

HILOUË MOHALLIM MOHAMED

LAW No. 5 of 30 January 1963.

Establishment of decorations for military valour.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

having taken note of the approval of the National Assembly:

PROMULGATES

the following Law:

Art. 1.

Decorations for military valour have been instituted to praise deeds of heroism, honouring publicly the persons concerned and emulating those belonging to the «National Army».

Art. 2.

Decorations for military valour are:

- the gold medal;
- the silver medal;
- the bronze medal;
- the Somali star for military valour;
- the field medal for military valour.

Art. 3.

Decorations for military valour will be awarded in time of war to those persons who in the course of their duty face danger at evident personal risk and carry out a deed of military heroism with courage and initiative.

The decoration may only be awarded if the deed is an example to others.

Art. 4.

The gold, silver and bronze medals, and the Somali Star for military valour may also be awarded for military deeds of heroism in time of peace provided they accord with the provisions of Article 3.

Art. 5.

In time of peace, every action meriting a decoration for military valour must strictly accord with the purposes for which the National army has been constituted, irrespective of the nature of the deed performed.

If the deed is only of a philanthropic character or unconnected with the aims for which the National army has been constituted, another form of award will be granted, even if the person performing the deed is a soldier on active service.

Art. 6.

The class of decoration for military valour is assessed in accordance with the value of the deed performed, in particular the intentions of the person concerned, the gravity of the risk involved, the manner in which the situation has been faced, and the results of the action.

Loss of life or injury could be the most evident manifestation of the gravity of the risk involved; but these factors cannot by themselves determine the correct classification for a decoration for military valour, determine even an approximate estimate of the deed performed, as the other elements have to be taken into account.

Art. 7.

The award of decorations for military valour rests upon the exclusive authority of the President of the Republic, Commander-in-chief of all military forces, and is conferred by Presidential Decree.

Authority to confer the said decorations can be delegated by the President of the Republic in time of war to the High command, but, nevertheless, the conferment must still be sanctioned by Presidential Decree.

Presidential Decrees concerning the conferment of decorations for military valour, if not issued «*motu proprio*», are issued on the recommendation of the Minister of Defence.

Art. 8.

For soldiers on military service, the recommendations, having been documented to testify to the circumstances of the deed performed and to clarify all the relevant factors, must be passed through the normal channels to provide the superior authorities with an opportunity to express their opinion.

They must be received by the Ministry of Defence within three months from the date of the deed being performed.

Art. 9.

Before a recommendation is made by the Minister of Defence to the President of the Republic, an Advisory military Commission, established specifically for this reason, will decide on the merits of the award and on the class of award to be conferred.

The Advisory Military Commission will be composed as follows:

- Chief of the National Army — *President*
- 2 Superior Army Officers — *Members*
- 2 Superior officers of the force to which the soldier belongs — *Members.*

The Advisory Military Commission will meet from time to time, by Decree of the Minister of Defence, or on the recommendation of the Commandant of the National Army.

Art. 10.

For soldiers on leave and for those persons who do not belong to a military force but perform a deed of military valour, a recommendation can be made by local military authorities. Even in these circumstances the provisions of Article 8 remain in force.

Art. 11.

No person may challenge a decision by the advisory Military Commission turning down a recommendation for an award; likewise no person may claim a higher award than the one conferred.

Art. 12.

If a person, having performed a deed of military valour, becomes a martyr to his own heroism and dies, a decoration for military valour can still be granted posthumously in his memory.

Decorations for military valour, awarded posthumously, will be conferred upon the eldest child of the deceased, or upon his father or eldest brother.

When there are no relatives, the decoration will be conferred upon the Corps to which the person concerned belonged or to his municipal authorities, if he were not a member of the military forces of the State.

Decorations awarded posthumously are subject to the laws of succession; likewise decorations awarded to persons prior to their death.

Art. 13.

Repeated deeds of military valour, if not meriting awards of a different character, can be awarded without limit by a decoration for military valour.

It is prohibited to award more than one decoration for a single act of valour. The conversion of a decoration from a lower class to a higher class is also prohibited.

Art. 14.

The medal is 35 mm. in diameter. On one side will be engraved with the name of the person decorated, the date and place of the action, and framed by a palm crown; on the other side will be an emblem representing a Somali escutcheon with two crossed spears.

The Somali Star is of bronze with a diameter of 35 mm. On one side, it will be engraved in the middle with the name of the person decorated, the date and place of the action; the other side will bear the inscription «For Military Valour».

Art. 15.

The decoration, hanging from a blue ribbon with a long white central stripe, mm. 37 wide, will be worn on the left side of the chest.

When the decoration is not worn on uniform, the ribbon will be worn in its place on the left side of the chest, measuring mm. 77 by mm. 10, with a small gold star in the middle representing the gold medal, likewise a small silver star representing the silver medal, and a small bronze star representing the bronze medal.

Those honoured with the Somali Star may only wear the ribbon. Decorations may be worn on plain clothes.

Art. 16.

Those wearing decorations for military valour, even in plain clothes, will be given military honours by persons on guard. Whilst wearing uniform and decorations, those decorated for military valour will be militarily honoured by their comrades.

Art. 17.

Decorations for military valour can also be granted to whole detachments not smaller than Companies or Commands which have been distinguished by valour in a feat of arms.

The decoration will hang on the flag or on the pennon of the detachment concerned if in such possession.

Art. 18.

For each decoration for military valour, an annual emolument will be provided as follows:

- Sh. So. 60 for the Somali Star
- Sh. So. 120 for the bronze medal
- Sh. So. 180 for the silver medal
- Sh. So. 360 for the gold medal.

Art. 19.

The annual emolument will be awarded to the person eligible for such a decoration throughout his life.

It cannot be reversed, transferred or liable to sequestration.

When it is a collective award, by virtue of Art. 17 of this Law, it will be paid permanently to the treasury of the body which administers the detachment concerned and will be given in reward to the soldiers of the troop who have been distinguished during the year in discipline and conduct.

Art. 20.

Decorations will be granted with solemnity on the anniversary of national holidays in front of troops drawn up for that purpose.

The decoration will be accompanied by Letters patent signed by the President of the Republic and giving reasons for the award.

Art. 21.

A person may lose his decoration if he proves unworthy of such an honour.

The revocation will be pronounced by a Presidential Decree on a recommendation by the Minister of Defence justifying the revocation.

Art. 22.

The award of decorations for military valour will be publicly communicated by the Minister of Defence, in addition to their publication in the Official Bulletin, to the municipality of the place of birth of the person decorated, notifying the reasons for the award.

The Municipality will publish the award on the Notice Board.

Art. 23.

The present provisions replace and abrogate those now in force, including Law No. 8 of 30 September, 1956.

This Law shall be included in the Official Compilation of Laws and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it as a Law of the Republic.

Mogadishu 30 January 1963.

Aden Abdulla Osman

The Prime Minister

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

The Minister of Defence

HILLOULE MOHALLIM MOHAMED

LEGGE 30 gennaio 1963, N. 6.

Modifica all'articolo 95 (3) della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge;

ARTICOLO UNICO.

Il comma terzo, dell'articolo 95 della Costituzione è modificato come segue:

«I Tribunali Militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla Legge. In tempo di pace essi hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate».

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 30 gennaio 1963.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

LAW No. 6 of 30 January 1963.

Amendment to article 95 (3) of the Constitution.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

taking note of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

SINGLE ARTICLE.

The third paragraph of Article 95 of the Constitution is hereby amended as follows:

«The jurisdiction of Military Tribunals in time of war shall be established by law. In time of peace, they shall have jurisdiction only in respect of military offences committed by members of the Armed Forces».

This Law shall be included in the Official Compilation of Laws and published in the Official Bulletin

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it as a Law of the Republic.

Mogadishu, 30 January 1963.

Aden Abdulla Osman

The Prime Minister

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

D.P.R. 27 dicembre 1962, N. 43.

Regolamentazione del servizio vestiario per gli appartenenti al Corpo di Custodia della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 85 della Costituzione;

LETTA la proposta inoltrata dal Comando Corpo di Custodia, con foglio dell'11 Agosto 1962, n. 325572.

RITENUTA la necessità di provvedere a nuova regolamentazione del servizio vestiario per gli appartenenti al Corpo di Custodia della Repubblica;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro di Grazia e Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

La prima distribuzione, le rinnovazioni, i completamenti necessari delle successive promozioni e la manutenzione degli oggetti di corredo o di equipaggiamento per il personale del Corpo di Custodia sono a carico del Governo.

E' altresì a carico del Governo la riparazione o rinnovazione degli oggetti di corredo eventualmente deteriorati o smarriti per causa di forza maggiore dal personale degli Agenti di Custodia durante l'espletamento del servizio.

Art. 2.

All'atto dell'arruolamento nel Corpo di Custodia e del riarruolamento dopo un'interruzione di servizio superiore ai 6 mesi vengono distribuiti gratuitamente a ciascun sottufficiale ed Agenti di Custodia i seguenti oggetti di vestiario

| | |
|---|---------|
| — Stivaletti marrone per tutti i militari | |
| — alamari metallici dorati | n. 1 p. |
| — asciugatoi | n. 1 |
| — berretto verde e scuro basco con nastro verde scuro | n. 1 |
| — cinturone di cuoio marrone con giberna | n. 1 |
| — cinturone di cuoio marrone per Ispettori | n. 1 |
| — bustine kaki | n. 1 |
| — borraccia di alluminio da 2 litri | n. 1 |
| — bottoni metallici grandi dorati (8 per ispettori) | n. 4 |
| — bottoni metallici medi dorati | n. 4 |
| — bottoni metallici piccoli | n. 4 |
| — calze di lana kaki | n. 2 p. |
| — calzoncini di lana kaki risvolto verde scuro | n. 2 p. |
| — cappotto di panno kaki | n. 1 |

| | |
|--|----------|
| -- camice di tela kaki | n. 2 |
| -- cordoncino per fischiello verde scuro | n. 1 |
| -- fischiello metallico | n. 1 |
| + berretto rigido kaki per ispettori fascia millerighe con verde scuro | n. 1 |
| -- coperta da campo | n. 1 |
| -- cucchiaino di alluminio | n. 1 |
| -- cavigliere di canapa bianca | n. 1 |
| -- Distintivi di grado in metallo dorato | n. 1 p. |
| a) -- per 1° Sergente | n. 2 |
| b) -- per 2° Sergente | n. 2 |
| c) -- per 1° Agente | n. 2 |
| -- fazzoletti | n. 2 |
| -- giacche a mezza maniche di tela kaki per ispettori | n. 2 |
| -- gavetta di alluminio | n. 1 |
| -- lacci per scarpe | n. 1 |
| -- pantaloni corti tela kaki | n. 2 p. |
| -- pantaloni lunghi di tela kaki | n. 1 p. |
| -- maglione di lana kaki | n. 1 |
| -- sacco di canapa per vestiario | n. 1 |
| -- sandali di cuoio marrone (un paio per sottufficiali) | n. 2 |
| -- zainetto di canapa | n. 10 p. |
| -- spilli ferma-bottone | n. 1 |
| -- fregio metallico dorato | n. 1 |
| -- fascio gambiere di panno kaki | n. 1 p. |
| -- scarpe basse marrone per sottufficiali | n. 1 p. |
| -- bastoncino marrone per ispettore | n. 1 |
| -- fondina in canapa | n. 1 |
| -- impermeabile | n. 1 |

Art. 3.

A titolo di rinnovazione viene provveduto a cura del Governo alla sostituzione dei seguenti oggetti di vestiario:

a) AL PRINCIPIO DI OGNI ANNO SUCCESSIVO AL PRIMO:

| | |
|---|---------|
| -- asciugatoio | n. 1 |
| -- bustine kaki | n. 1 |
| -- calze di lana kaki | n. 2 p. |
| -- calzettoni di lana kaki risvolto verde scuro | n. 2 p. |
| -- calzettoni di lana kaki risvolto verde scuro senza piede | n. 2 p. |
| -- camice di tela kaki | n. 2 |
| -- sandali di cuoio marrone (per sottufficiali) | n. 2 |
| -- fazzoletti | n. 2 |
| -- giacca di tela kaki a mezze maniche | n. 1 |
| -- lacci per scarpe | n. 2 p. |
| -- pantaloni corti di tela kaki | n. 2 p. |
| -- pantaloni lunghi di tela kaki | n. 1 p. |
| -- scarpe basse marrone per sottufficiali) | n. 1 p. |

b) AL PRINCIPIO DI OGNI BIENNIO DI SERVIZIO OLTRE AGLI OGGETTI DI CUI ALLA RINNOVAZIONE ANNUALE:

| | |
|--------------------------------------|---------|
| — berretto-basco con nastro | n. 1 |
| -- cordoncino per fischietto | n. 1 |
| — berretto rigido kaki per ispettori | n. 1 |
| — stivaletti di cuoio | n. 1 p. |
| -- maglia di lana kaki | n. 1 p. |
| — coperta di lana da campo | n. 1 |
| — fascia gambiere kaki | n. 1 p. |

c) AL PRINCIPIO DI OGNI QUADRIENNIO DI SERVIZIO:

| | |
|---------------------------|---------|
| - gavigliere canapa | n. 1 p. |
| -- cappotto di panno kaki | n. 1 |
| -- impermeabile | n. 1 |

d) AL PRINCIPIO DI OGNI CINQUE ANNI DI SERVIZIO:

| | |
|-------------------------------------|------|
| -- cinturone marrone | n. 1 |
| -- cucchiaio alluminio | n. 1 |
| -- sacco di canapa | n. 1 |
| — fondina di canapa | n. 1 |
| -- gavetta di alluminio | n. 1 |
| — zainetto di canapa | n. 1 |
| -- boraccia di alluminio di litri 2 | n. 1 |
| — fischietto metallico | n. 1 |
| -- bastoncino | n. 1 |

e) AL PRINCIPIO DI OGNI 10 ANNI:

| | |
|--|---------|
| - bottoni metallici dorati | n. 12 |
| — bottoni metallici dorati per ispettori | n. 8 |
| — distintivi di grado | n. 1 |
| — fregio metallico dorato | n. 1 p. |
| — alamari metallici | n. 1 p. |
| -- cinturone per gli Ispettori | n. 1 |

Nei casi in cui siano distribuiti, invece di oggetti nuovi, oggetti usati classificati «ottimi», «buoni» o «mediocri» la durata prescritta viene ridotta rispettivamente a 3/4 ed 1/4 di quelle previste per gli oggetti nuovi.

Art. 4.

Gli oggetti di vestiario di cui all'art. 2 del presente decreto, dopo 12 mesi dalla data di distribuzione, diventano di proprietà del personale al quale erano stati distribuiti, che non può tuttavia venderli, regalarli o prestarli.

Tale disposizione non si applica agli oggetti sottoelencati che, in ogni caso all'atto della cessazione del servizio ed indipendentemente

dalla data di distribuzione, dovranno essere restituiti al magazzino degli Agenti di Custodia, tramite l'ultimo reparto di appartenenza:

- alamari metallici dorati
- cinturone cuoio con giberna
- berretto-basco con nastro
- boraccia di alluminio da litri 2
- bottoni metallici
- distintivi di grado in metallo dorato
- fregio metallico dorato
- fischiello metallico
- gavetta
- cavigliette
- cappotto impermeabile
- coperta da campo
- zainetto di canapa
- bretelle reggizaino
- spilli ferma-bottone
- fascie gambiere
- bastoncini per ispettori
- sacco di canapa
- fondina di canapa.

Del suddetto beneficio sono esclusi gli agenti espulsi e inviati in congedo per motivi disciplinari.

Art. 5.

Gli Agenti che all'atto dell'invio in congedo abbiano compiuto 6 mesi di effettivo servizio nel Corpo degli Agenti di Custodia, e che non hanno superato i 12 mesi saranno rilasciati i seguenti capi di vestiario:

- | | |
|---------------------------------|---------|
| -- camicia di tela kaki | n. 1 |
| -- asciugatoio | n. 1 |
| -- pantaloni corti di tela kaki | n. 1 p. |
| -- calze di cotone kaki | n. 2 p. |
| -- sandali di cuoio | n. 1 p. |
| -- fazzoletto | n. 1 p. |
| -- stivaletti di cuoio | |

Gli altri oggetti di vestiario costituenti la dotazione individuale saranno versati in congedo per motivo disciplinari.

Art. 6.

Spetta ai Comandanti di reparto di esercitare la vigilanza prescritta dalle disposizioni interne del Corpo degli Agenti di Custodia per ottenere che il Personale dipendente abbia sempre il corredo al completo e lo conservi con la dovuta cura.

Art. 7.

Quando un oggetto di vestiario in distribuzione risulta inutilizzabile prima della scadenza della durata stabilita al precedente art. 3 il Comandante di reparto accerta le cause del prematuro deterioramento e, se riconosce la responsabilità del consegnatario, propone il Comando degli Agenti di Custodia la rinnovazione dell'oggetto stesso con addebito a carico del responsabile.

Anche la rinnovazione degli oggetti smarriti non per causa di forza maggiore viene sempre effettuata con addebito a carico del responsabile dello smarrimento, salvo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Comando degli Agenti di Custodia nei casi suddetti fisserà il prezzo d'acquisto degli oggetti da addebitare.

Gli addebiti ai sottufficiali ed Agenti per danno o perdita degli oggetti di corredo sono estinti mediante ritenute mensili secondo le norme in vigore.

Art. 8.

I seguenti oggetti di corredo:

Alamari metallici dorati, lunghi 5 cm. e larghi cm. 1 e mezzo, recanti la riproduzione della stella somala in smalto bianco su un fondo smaltato verde scuro e, nella parte inferiore dell'alamare, a sfondo dorato e rigato in senso longitudinale, è applicato un distintivo consistente in due chiavi incrociate con sovrapposta una catena in forma circolare.

Berretto-basco, colore verde scuro con guarnizione a nastro colore verde scuro e rosso.

Berrettina di tela con visiera
cinturoni nei due modelli in cuoio per Ufficiali ed Ispettori, per sottufficiali ed Agenti nel colore

calzettono con o senza piede di lana kaki con risvolto verde scuro.

calzettoni con o senza piede di lana kaki con risvolto verde scuro.

cordoncino verde scuro per fischietto

bastoncino per Ufficiali ed Ispettori.

Distintivi di grado in metallo dorato per 1° Sergente — Sergente e 1° Agente.

Fregi metallici dorati, per berretto, riproducenti una corona circolare di foglie di palma di cm. 3x3 circa, in cui è inserita, nella parte inferiore, una fascetta curva sulla quale poggia la testa di un «kudu» osservato di fianco dal lato sinistro: tra le corna del «kudu», è inserita la stella somala a cinque punte.

Costituiscono esclusiva dotazione degli appartenenti al Corpo degli Agenti di Custodia della Repubblica e ne caratterizzano e distinguono l'uniforme pertanto gli stessi, nella loro particolare foggiaolare — dimensione e forma, non dovranno essere compresi nella dotazione di corredo ed equipaggiamento adottato o da adottare per altre forze o corpi armati dello Stato.

Art. 9.

Le norme di cui agli articoli precedenti hanno effetto dal Gennaio 1961. Il Comando del Corpo degli Agenti di Custodia è autorizzato ad impartire le conseguente disposizioni.

Art. 10.

Ogni norme contraria o incompatibile con la disposizione di cui al precedente decreto è abrogata.

Mogadiscio, 27 dicembre 1962.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro di Grazia e Giustizia

AHMED GHELLE HASSAN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 24.

Mogadiscio, il 20 febbraio 1963.

Il Magistrato ai Conti: AHMED ALI OMAR.

D.P.R. 29 dicembre 1962, N. 44.

Nomina del Funzionario Dr. Hassan Abdi Eibacar a Direttore della Sezione Veterinaria Regionale del Benadir.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 pp. della Costituzione;

VISTO l'art. 14 della Legge 15 marzo 1962, n. 7;

VISTI gli artt. 57 e 69 del Decreto 18 maggio 1956, n. 78;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina del Funzionario Dr. Hassan Abdi Eibacar — Cat. A grado 6° — F.N. 2127 — a Direttore della Sezione Veterinaria Regionale del Benadir;

SENTITA la Commissione del Pubblico Impiego;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro;

DECRETA:

Con decorrenza 5 luglio 1962, il Dr. Hassan Abdi Eibacar è nominato Direttore della Sezione Veterinaria della Regione del Benadir.

Mogadiscio, 29 dicembre 1962.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE


Il Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro

MOHAMUD MOHAMED ADDAN

VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 174.

Mogadiscio, il 19 febbraio 1963.

Il Magistrato ai Conti: AHMED ALI OMAR.



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

S. A. G.
Società Agricoltori Giuba — Società per Azioni
Capitale Sociale Sh. So. 1.100.000 — Sede in Chisimaio

A V V I S O

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Gli Azionisti della Società Agricoltori Giuba sono convocati in Assemblea Ordinaria in Chisimaio presso la Sede Sociale, alle ore 9 del giorno 21 marzo 1963 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 22 marzo 1963 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Rapporto del Collegio Sindacale;
- 3) Approvazione del Bilancio e Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1962.

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Chisimaio, 21 febbraio 1963.

(129)

Il Consiglio di Amministrazione

FIAT SOMALIA — S.p.A.
Capitale Sociale Sh. So. 500.000 interamente versato
Sede in Mogadiscio

A V V I S O

Convocazione di Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria presso la Sede Sociale alle ore 9 del giorno 29 marzo oppure del giorno 7

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'Esercizio 1962.
- 2) Approvazione del Bilancio Patrimoniale e del Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1962.
- 3) Rinnovo cariche sociali per scadenza di mandato.
- 4) Varie.

Mogadiscio, 28 febbraio 1963.

(130)

FIAT SOMALIA - S.p.A.
Dott. Ing. Giuseppe Scalzo
Procuratore

S. I. C. S.
Società Industriale Commerciale Somala - S. p. A.
Sede in Mogadiscio

A V V I S O

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 30 marzo 1963 alle ore 17 (diciasette) in prima convocazione per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio e Conto Perdite e Profitti dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 1963.
- 2) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale.
- 4) Mandato ai sindaci.
- 5) Varie ed eventuali.

In mancanza del numero legale degli Azionisti l'Assemblea di seconda convocazione sarà tenuta il giorno 31 marzo alle ore 17 (diciasette) nei locali della sede Sociale — Piazza del Parlamento.

Per intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti dovranno almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, depositare, giusto disposto dell'articolo 12 dello Statuto, le azioni di loro proprietà presso la Sede della Società.

Il Presidente
Hagi Iusuf Edal Ali